

CONDIZIONI

L'abbonamento è obbligatorio per un anno e costa L. 5 — Pagamenti anticipati — Spedizione a domicilio Un numero separato Centesimi 5

Prezzo delle inserzioni da convenirsi

LA PROVINCIA

RASSEGNA DEGLI INTERESSI ECONOMICI

AVVERTENZE

Per associazioni, inserzioni od altro, rivolgersi alla Direzione del giornale *La Provincia*, presso la Segreteria della Camera di Commercio ed Arti di Trapani

I manoscritti non si restituiscono — Le lettere non affrancate si respingono

— ORGANO DELLA CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI DI TRAPANI —

Si pubblica il 30 d'ogni mese — Si spedisce alle Camere di Commercio del Regno, ai Municipi della Provincia, ed ai giornali che accordano il cambio — Spaccio in Trapani presso il sig. S. Bassi

L' ESPOSIZIONE NAZIONALE

Finalmente questo grande avvenimento dal quale l'Italia aspetta cotanti benefici economici e morali è entrato nel dominio dei fatti. La Esposizione Nazionale di Palermo, alla presenza sempre gradita della Casa Reale d'Italia, e delle Rappresentanze Parlamentari e Governative, è stata solennemente inaugurata con quella sorprendente magnificenza che presiede in Italia ai grandi fatti nazionali, ai quali sempre si associa l'entusiasmo del popolo, e il sorriso del cielo.

La Sicilia tutta era là, in quell'angolo incantevole della superba Palermo a dare il benvenuto agli ospiti tutti che convennero da ogni parte onde solennizzare il nobilissimo avvenimento, ed a riconfermare ai nostri Sovrani quel plebiscito di affetto, al quale è legato il rinnovamento d'Italia nostra.

Un nuovo e significativo periodo di affiatamento, di studio, di rin vigorimento economico è aperto in Palermo certamente gl'Italiani di ogni provincia si affretteranno a rendere possibile il conseguimento di così nobili scopi, e l'Esposizione di Palermo segnerà nella nostra storia una data singolare, tra i fasti più notevoli del risorgimento italiano.

Scrivendo di un'Esposizione così singolare nell'ordine economico e morale, ed in un giornale come questo, non posso al certo permettermi uno sfogo di lirismo che sarebbe opportuno, del resto, ma poco corrispondente alla mia competenza.

Non parlerò quindi della magnificenza, senza pari, dei locali, dello splendore delle feste; dell'incanto

inenarrabile del cielo, del dignitoso entusiasmo del popolo siciliano.

Nemmeno parlerò, almeno questa prima volta, della organizzazione interna della mostra, e dei tesori sorprendenti che vi sono accumulati, e che rivelano, assai meglio di prima, il gran fatto che l'Italia, in ogni ramo di produzione, basta oramai a se stessa.

Sarei veramente tentato, e l'argomento è assai seducente, di fare un resoconto anche sommario degli splendori delle sale, ove si ammirano i prodotti delle industrie tessili, del mobilio, della ceramica e vetraria, dei prodotti alimentari. Vorrei, anche fuggacemente, manifestare il supremo conforto provato nel visitare i compartimenti delle Scuole professionali, degli Istituti di previdenza e di beneficenza, delle industrie meccaniche. Ma sento, in questa prima rivista, che il mio programma debba oggi limitarsi, e che scrivendo sul Bollettino della Camera di Commercio di Trapani, debba esclusivamente parlare del modo come questa Provincia è rappresentata all'Esposizione Nazionale di Palermo.

Sospendo dunque ogni altra descrizione, e comincio a svolgere questo mio particolare programma.

Devo anzitutto presentare una riserva, ed è che il presente resoconto può riuscire tutt'altro che completo anzitutto perchè riproduce le impressioni di una prima e rapida rassegna, ed in secondo luogo perchè non tutti gli Espositori nostri si son trovati ancora in tempo di prendere il loro posto.

Con questa riserva, comincio.

Il primo posto alle Rappresentanze La Scuola d'Arti e Mestieri di Trapani, espone una collezione

completa di lavori, in grandissimo numero pregevoli, e specialmente quelli in corallo, conchiglia e cera. E una mostra che figura assai bene tra quelle delle scuole congeneri, e che non perde d'importanza a fianco di quelle altre delle Scuole professionali. La scuola d'Arti e Mestieri di Trapani, a mio credere, ha il pregio invidiabile di rivelare un'ottima organizzazione pratica, ed un avviamento razionale, corrispondente ai bisogni del paese, ed agli indirizzi delle classi operaie.

La Camera di Commercio, che in questa occasione si costituì in Sotto Comitato per l'Esposizione, secondo il lodevole sistema adottato sin dalla Esposizione di Vienna, e mantenuto nelle posteriori Esposizioni di Parigi, Berlino, Milano, Torino, Messina ecc. ha esposto anche questa volta dei campioni di prodotti della Provincia, marmi, cereali e paste, non che un modello di Salina marittima, che fa bella mostra di se in una delle principali sale dei prodotti alimentari. Ha esposto altresì, e completerà in prosieguo la mostra, una serie di pubblicazioni illustrative e statistiche riguardanti la nostra Provincia, di cui mi occuperò in altra occasione.

Complemento di queste mostre illustrative, sono pure le pubblicazioni esibite dall'Avv. Giuseppe Mondini, sulle Saline della Provincia di Trapani, monografia già premiata nelle Esposizioni di Milano, di Torino e di Messina, e dell'Enotecnico sig. Salvatore Mondini e del Rag. sig. Seb. Cammareri Scurti su questioni e processi enologici.

Andiamo ora agli Espositori privati.

Il sig. Pandolfo (Partanna) espone mantelli o cerate impermeabili, di buona qualità e di mitissimo prezzo.

Non vidi altri prodotti simili all'Esposizione, e credo che questi del Pandolfo siano commendevoli, soprattutto per l'oggetto a cui son destinati.

Il sig Gabriele D'Alì ha ottimi campioni di olio comune, fine, in elegantissimi recipienti. È un prodotto che non fa cattiva figura tra gli ottimi di Toscana, di Termini ec.

I signori A Valenza e G Valenza Lo Pinto (Pantelleria), espongono, ciascuno, ottimi campioni di uva passa e di capperi. Essi non hanno assolutamente rivali in questa loro mostra che è speciale in Italia.

Ma la mostra nella quale eccelle in modo assoluto la Provincia di Trapani, e l'enologica, anzi può dirsi quasi che oltre la metà degli espositori e dei prodotti enologici, è rappresentata dai nostri.

Accenno alle grandiose vetrine del Bilardello (Marsala chinato), ed accenno pure a quelle della ditta Pilati e Agueci (Trapani), Amodeo (Marsala), M Catalano (Trapani), A Volpetti (Trapani) ed altri.

Mi fermo, e richiamo l'attenzione dei visitatori, sugli splendidi e veramente ammirevoli riparti isolati (chioschi, padiglioni e simili) Ingrassia (Marsala), Hopps (Mazzara), D'Alì e Bordonaro (Trapani), Ingham (Marsala), Woodhouse (id.), Spanò (id.), P Giacone, Ruggiero e C (id.), C A Anselmi (id. Marsala e Scampagna), Fratelli Burgio (Mazzara), Augugharo, Lamia e C (Trapani), Fratelli Martines (Marsala), Anselmi T Grignani, Spanò (id.), V Curatolo Arini (id.), G Adragna (id.).

Lo ripeto la presente rassegna non può non essere incompleta, per le ragioni sopra esposte, ma non mancherò di completarla quando mi sarà possibile di recarmi a studiare, in tutti i suoi dettagli, una mostra che, secondo il giudizio di tutti è assolutamente perfetta.

Non posso chiudere la presente rivista senza intrattenermi, genericamente, della Esposizione in se stessa, e della sua organizzazione.

La riuscita di una così colossale e difficile impresa, oramai certa ed assicurata, è dovuta oltre che allo illustre, giovine architetto che ideò e fece costruire gli edifici, ed agli espositori, oltre 8 mila, che da ogni parte d'Italia raccolsero l'invito della Sicilia, alle singole Commissioni organizzatrici e soprattutto all'egregio Maggiore Lo Forte, il qua-

le, fa tutto, supplisce tutto, e più che altro ripara quello che è riparabile, accoppiando a questa sua veramente eccezionale abilità una cortesia senza pari. Altri, come al solito, potrà vantare onorificenze ottenute per l'occasione, ed autorità sfoggiata in ogni emergenza, ma la Esposizione, quanto all'ordinamento interno, chi l'ha fatto e fatto bene, e il sig Lo Forte, coadiuvato dalle singole commissioni.

Su questo argomento dovrò tornare senza fallo, quando crederò che ne sia il tempo.

Oggi, finisco la rassegna presente, coll'augurio che l'ottima riuscita dell'Esposizione venga riconfermata e mantenuta anche nell'avvenire.

M

ALLEGATO AL VERBALE N. XVII

RELAZIONE

sui quesiti proposti dal sig Ministro di Grazia e Giustizia per le modificazioni occorrenti al Codice di Commercio

(Cont. vedi numero prec.)

XI

Fallimenti

25 Il creditore, a mente dell'art. 687 può chiedere la dichiarazione di fallimento. Può farlo anche per citazione, nessuna prescrizione vietandolo, ma se sceglie questa via, deve subire le conseguenze di un giudizio ordinario. In questo caso non vi ha mezzo per riparare, non essendo il caso né di mettere le cose del debitore sotto sequestro, né di arrestare le operazioni di lui, potendo anche benissimo darsi che la domanda sia respinta.

Sarebbe per altro utile che sia espressamente stabilito che ove l'istanza al Tribunale, in Camera di Consiglio, venisse respinta, sia data facoltà al creditore di ricorrere al giudizio per citazione, ed in questo caso il debitore, come nei precetti immobiliari di ragion civile, dovrebbe per espressa disposizione di legge, essere messo in mora per dar conto, occorrendo, come sequestratario giudiziario, del suo patrimonio mobiliare.

26 Non è conveniente abbreviare il termine di tre anni stabilito per fare risalire la data della cessazione dei pagamenti. Non sempre si può sfuggire allo inconveniente gravissimo di operazioni simulate, che abbiano avuto una preparazione ben remota.

27 Non pare che possa trovarsi un sistema di pubblicità da cui risulti apertamente lo stato di fallimento del negoziante. Si potrebbe imporre la pubblicazione annuale dei bilanci? Si potrebbe obbligare l'esibizione dei libri commerciali per le verifiche? Nella pratica sarebbero provvedimenti assolutamente inapplicabili e dannosi.

28 Tra le nullità di cui nell'art. 710, deve esser compresa anche l'ipoteca giudiziale. Infatti anche in giudizio può simularsi un fatto che modifichi la situazione patrimoniale di chi vuol frodare i propri creditori.

28 bis Miglior sistema dei Sindaci e quello del Curatore unico, scelto, per altro, anche tra i creditori, e sempre sottoposto all'assistenza della delegazione dei creditori.

29 L'argomento delle fiscalità è troppo serio. Le disposizioni stesse degli articoli 741 e 820 sono rimaste eluse, perché si richiede un mondo di registrazioni e di bollature, per atti che virtualmente dovrebbero essere esenti. Non è per altro cosa che possa farsi in un Codice il porre rimedio alle immoderate pretese fiscali.

Si è veduto infatti che gli Agenti del fisco continuano a percepire dritti di registro e bollo per atti che il Codice di Commercio ha dichiarato esenti.

A che gioverebbe dunque elargire la estensione di queste esenzioni?

E per altro da studiare, tecnicamente, un sistema completo di riforme che valga a diminuire le spese, specialmente nei fallimenti di poca entità. La qual cosa non potrebbe farsi nello svolgimento della presente inchiesta, il cui programma è la precisione e la brevità.

30 Quando si nomina la Delegazione, non si sa quale sia il numero dei creditori, e la rispettiva entità dei crediti, tranne il caso eccezionale, e non sempre esattamente riferito, di una dichiarazione del fallito. Non può dunque cambiarsi l'attuale sistema per la nomina della Delegazione. Potrebbe per altro stabilirsi la Delegazione provvisoria, nominata secondo il sistema attuale, e quella definitiva nominata alla chiusura della verifica dei crediti. Ma vale la pena di introdurre un'altra formalità? Non potrebbe invece farsi per la Delegazione ciò che si fa pel Curatore, cioè la surrogazione sull'istanza degli interessati?

31 e 32 Quanto alla non riunione della Delegazione, può dirsi in massima che come concetto deve bastare il fatto della legale convocazione — senza che il non intervento perturbi il corso delle procedure. Se non interviene per le ope-

razioni di cui agli articoli 797 a 800, provvedere surrogandola d'ufficio il Tribunale, scegliendo i nuovi membri tra i creditori chirografari più importanti.

Essendo sempre necessario l'intervento della Delegazione per le operazioni di cui all'articolo 817, supplire al suo non intervento con la convocazione dei creditori, e deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

33 Non conviene sopprimere la Delegazione dei creditori. Se non si costituisce nella prima o nella seconda convocazione, si potrebbe supplire col sistema sopra cennato.

34. Non occorre né restringere le attribuzioni del Giudice delegato, né escludere la sua relazione ed il suo voto nelle cause del fallimento, tranne che non siano per richiami a sue ordinanze.

35 Che la decisione di tutte le controversie insorte nella verifica dei crediti sia utile venga fatta con unica sentenza, non può non riconoscersi e mantenersi, potrebbe per altro eliminarsi la obbligatorietà della disposizione, in modo che in date circostanze possano istituirsi giudizi differenti.

36 Alla regolarizzazione delle denunce tardive dei crediti la pratica ha provveduto, e quindi sarebbe da tradurre in precetto quando si fa in atto.

Il sistema adottato è la verifica preliminare del Giudice, a titolo provvisorio, riservando lo esame delle domande dubbie o intermedie alla chiusura del verbale di verifica.

37. Per evitare spese, è opportuno lo ammettere che anche le convocazioni dei creditori in materia di concordato possano farsi mediante lettere raccomandate.

38. È inutile ed inopportuno fare delle restrizioni in materia di concordato, i veri e soli giudici, in massima, sono gli interessati stessi, i quali sono assai più in caso, che non il Tribunale, di vedere se la continuazione della procedura giudiziaria sia più promettente che uno stralcio amichevole.

39, 40 e 41. I due casi di cui agli articoli 816 e 839 sono differenti. Verificandosi quello regolato dall'816 dovrebbero, e non potrebbero, cessare gli effetti della dichiarazione di fallimento, invece tale cessazione è da rimanere facoltativa nel caso dell'art 839, ed è utile che la eccezione contenuta nell'art 816 vi si comprenda, essendo quello dell'839 un caso meno favorevole del primo. Quanto all'applicabilità dell'art 861, i due casi dovrebbero mettersi allo stesso livello, non essendo giusto che chi concorda possa godere di un beneficio maggiore di colui che paga integralmente,

sebbene non abbia potuto concordare. L'applicabilità dell'art 861 al caso di cui all'art 839 per la sola bancarotta semplice, sembra evidente nello intendimento del legislatore, ma non lo è nella lettera — quindi è bene chiarirlo. Se la procedura penale ha portato condanna, peggio poi se passata in giudicato, la legge sarebbe opportuno che ne dichiarasse sospesa l'esecuzione, e nei due casi di cui sopra, che la condanna non abbia più corso, e si abbia come se non avvenuta.

È utile sia anche provveduto al caso, non contemplato dalla legge, in cui, senza un concordato formale il debitore abbia soddisfatto, a stralcio, le sue obbligazioni, e sia rientrato in possesso dei titoli che avevano i suoi creditori, e ciò non essendo in questo caso applicabile l'art 816 o l'839.

42 Il concordato tra il debitore e la maggioranza dei creditori dovrebbe essere ammissibile solo quando tutti i creditori sieno stati definitivamente ammessi al passivo, e non ci sia più luogo a rimonta della data di cessazione dei pagamenti. L'art 706 dovrebbe modificarsi facendo scorrere i termini, non già dalla chiusura del verbale, ma dalla pubblicazione della sentenza sulle contestazioni, disponendo che questa sentenza sia, senza spese, come quella dichiarativa del fallimento, affissa e pubblicata.

43 L'azione penale non rimane inefficace dal fatto che possano, in date condizioni, cessare gli effetti penali. Ciò ha luogo per la bancarotta semplice; e questo in generale è un reato sui generis, più di omissione che di commissione, nel quale è quasi ordinariamente escluso il dolo. La società pertanto non ha un interesse generico da far valere.

44 Quanto alla designazione delle circostanze e condizioni meritevoli di considerazione, agli effetti di cui sopra, la legge potrebbe in qualche guisa specificarne l'entità.

È anche opportuno, come del resto si fa comunemente nella pratica, che i creditori stessi, all'atto della conclusione del concordato, sieno chiamati a dichiarare se concorrano o meno queste tali circostanze e condizioni speciali.

45 Sulla moratoria

Questo istituto introdotto dal Codice vigente, non è da abolirsi, potendo prestare non lievi servizi. Se non che, pur mantenendolo, è consigliabile che siano meglio rispettati i dritti dei terzi.

Le alienazioni, i mutui, ed in generale tutti i provvedimenti che possono mutare la condizione del patrimonio del debitore, dovrebbero essere portati a

conoscenza di tutti i creditori, ai quali deve accordarsi un termine per fare opposizione. L'opposizione potrebbe essere risolta dal Tribunale, con sentenza non soggetta a richiamo.

Durante la moratoria è assolutamente escluso ogni atto esecutivo per parte dei creditori anteriori, ed è giusto, ma dovrebbe per altro ammettersi che quel creditore il quale si trovi nella necessità di procedere, possa denunciare il fatto che da luogo a questa necessità al Presidente del Tribunale, in contraddittorio col debitore e colla Commissione di sorveglianza. Innanzi al Presidente o le parti si accordano, ovvero sono rimesse al Tribunale a udienza fissa.

Queste stesse prescrizioni, divieti di atti esecutivi, o opposizioni, dovrebbero estendersi ai creditori posteriori alla concessione della moratoria, la quale non deve rendere possibile che con nuovi debiti e nuovi impegni, più favoriti, vengano defraudati i debiti e gli impegni precedenti.

Se la decisione del Tribunale risulti contraria al debitore, questi colla stessa sentenza deve essere dichiarato in fallimento, ed il Tribunale deve emettere o richiamare in vigore, se già il fallimento era stato pronunziato, ed indi venne sospeso per la moratoria, i provvedimenti all'uopo necessari.

XII

Reati in materia di fallimento.

46 Evidentemente è troppo rigorosa, in rapporto ai piccoli mercanti, a minuto, la disposizione per cui son colpiti per bancarotta semplice, per la non tenuta dei libri di commercio.

47 È sempre miglior sistema rendere facoltativa ai Tribunali di dichiarare in taluni casi la bancarotta.

48 È assolutamente da sopprimere la disposizione per la quale il Mediatore caduto in fallimento è sempre colpito da bancarotta. Il mediatore, col sistema vigente, non è che un commerciante come qualunque altro.

XIII

Sequestro, pignoramento e vendita giudiziale della nave

49 I termini che benissimo potrebbero abbreviarsi, sono quelli di cui agli articoli 884, 888 e 891.

50 Non occorre stabilire una procedura speciale per il sequestro e la vendita di porzione della nave. Invero, in rapporto allo espropriato, l'interesse è sempre lo stesso, e non sarebbe consigliabile estendere a queste espropriazioni

la disciplina vigente per le espropriazioni immobiliari di porzioni indivise, perchè troppo lunga e costosa, e per nulla adatta allo svolgimento della proprietà marittima

XIV.

Disposizioni speciali per la procedura di fallimento

51 Come regola generale e da consigliarsi il dichiarare in massima appellabili le sentenze in materia di fallimento. L'esecutorietà provvisoria, in determinati casi, è utile anzi necessario conservarla, ma con espressa dichiarazione da includersi nella sentenza, in ogni caso, o con altra posteriore, anche d'ufficio. Eccezionare soltanto i casi in cui l'appellabilità non è ammessa.

I provvedimenti del Giudice delegato, sono sempre da ritenersi, in massima, soggetti a richiamo, ma, naturalmente, eseguibili immediatamente, senza bisogno di dichiarazione espressa.

52 In ogni modo è sempre utile stabilire quali sieno le sentenze opponibili e quali le appellabili.

53 Sarebbe opportuno infine il chiamare un collegio di persone esperte per coadiuvare i Magistrati nel corso delle cause commerciali.

Sul riguardo bisogna ricordare che appunto quando si cominciò a parlare dell'abolizione dei Tribunali speciali di Commercio, molte Camere del Regno, e non ultima quella di Trapani, proposero la istituzione di sezioni commerciali da funzionare presso i Tribunali Civili delle principali piazze marittime e commerciali del Regno.

Questo sistema semplicizzerebbe di molto, specialmente in materia istruttoria, il compito affidato ai Tribunali per la decisione delle cause commerciali.

Trapani, 19 ottobre 1891

Il Segretario della Camera di Commercio
AVV. MONDINI, *Relat.*

Nuovo deposito di carbon fossile

La Spettabile Direzione del Museo commerciale di Milano comunica che la casa A. Fait R. di Puntarenas (Costarica), ritenuta molto stimabile, ha istituito nel detto porto un forte deposito di carbon fossile (*Cary's Merthyr Steam Coal*) che viene indicato come uno dei migliori carboni per uso dei piroscafi, e che non fa fumo.

La casa Fait desidera che gli armatori italiani abbiano a conoscere l'avve-

nuta istituzione del deposito, il quale sarà tenuto costantemente in misura non inferiore alle 500 tonnellate, e ciò naturalmente, affinché possano all'occorrenza metterlo a profitto.

Nello interesse dei nostri armatori abbiamo voluto pubblicare in questo Bollettino la comunicazione gentilmente favorita dall'On. Direzione del Museo di Milano.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

Libri, riviste e giornali

pervenuti in Ufficio

Bollettino delle Notizie Commerciali ed Agricole — Bull. Prodotti agrari e del pane — Bull. ufficiale del Ministero del Tesoro — Conti del Ministero del Tesoro — Bollettino ufficiale delle Gabelle del Ministero delle Finanze — Decreti del Ministero delle Finanze — Bollettino Privative Industriali — Bollettino ufficiale delle Società per azioni — Bollettino mensile degli Istituti di Emissione — Legislazione e statistica doganale e commerciale del Ministero delle Finanze — Bollettino della Camera di Commercio di Parigi, Girgenti, Porto Maurizio, Arezzo — Sedute della Camera di Commercio di Cremona — Giornale della Camera di Commercio di Varese, Ferrara, Bari, Regio Emilia, Umbria, Pisa, Aquila, Modena, Alessandria, Lecce, Bologna, Como, Gazzetta di Venezia, Tunisi, Alessandria di Egitto, Buenos-Ayres, Montevideo, Rosario, Santa Fe', S. Francisco di California, New-York, Costantinopoli, Londra (fascicolo) — Giornale Marina e Commercio — Gli Economisti (in fascicolo), L'Economista d'Italia, Gazzetta di Venezia, Credito e Cooperazione (Roma) — Bollettino del Museo Commerciale — Nuova Antologia — Codice di Commercio (in dispense) — Avvisi ai naviganti — Bollettino della Borsa di Palermo — Casse di risparmio — Bollettino del Ministero delle poste e dei telegrafi, Società Geografica (volume) — Bollettino dei fallimenti — Sedute Camere di Commercio Milano e Torino — Bollettino del Ministero degli affari esteri — Il Consulente Commerciale — Bollettino Rendiconti Finali — Cassa di Risparmio Salernitana — Rapporti del Consiglio di Amministrazione della Società Ferrovia-

ria Sicula Occidentale (volume) — Adunanza Generale degli Azionisti della Banca Nazionale (volume) — Relazione sui servizi Postali Napoli — Strade ferrate della Sicilia, Relazione — Registro Ialtalno Modifiche al Regolamento — Relazione della Camera Italiana di Commercio ed Arti di Buenos Aires - Sulle Marche di Fabbrica e di Commercio — La Crise delle Industrie Meccaniche (fascicolo) — Relazione della Camera di Commercio di Bologna sull'opera della Camera nel 1890 (fascicolo) — Della tariffa Doganale sui prodotti chimici (fascicolo) — Proposte e Considerazioni in merito alla revisione della Tariffa Doganale (fascicolo) — Relazione della Camera di Commercio di Roma sul Movimento economico del proprio distretto (volume) — Bollettin International des Douanes (fascicoli) — Atti del Congresso tenuto in Roma delle Camere di Commercio per le convenzioni marittime (fascicolo) — Stanza di compensazione in Firenze. Adunanza generale dei Soci (fascicolo) — Circolo del Commercio Napoli. Voto al Governo ed alla Camera per la linea Aden Bombai (fascicolo) — Gaetano Bolter. I Curatori del fallimento (fascicolo) — Relazione al Consiglio Comunale di Milano in ordine alle crisi operaie (fascicolo) — Bollettino delle Scuole di Commercio e di Nautica in Siracusa (fasc.) — Sulle condizioni della Marina Mercantile Italiana (volume) — Camera di Commercio di Messina. Convenzioni marittime e tariffe (fascicolo) — Camera di Commercio di Firenze. Denuncia obbligatoria delle Ditte commerciali (fascicolo) — Camera Commercio di Catania. Relazione Statistica sulle Industrie ed il Commercio — Calendario Generale del Regno d'Italia pel 1891 (volume) — Movimento del Commercio e della navigazione di Livorno 1890 (volume) — Il protezionismo in Italia ed i suoi effetti (fascicolo) — Statistica delle caldaie a vapore (fascicolo) — Camera Commercio di Alessandria. Parere circa le progettate riforme al codice di commercio (fascicolo) — Le Stazioni sperimentali agrarie italiane (fascicolo)

VINCENZO SARACENI, Gerente respons.

Tipografia Giuseppe Gervasi Modica